

REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
- (2) Il 12 gennaio 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 8 *Ambito di applicazione dell'IFRS 2*. L'IFRIC 8 chiarisce che il principio contabile IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni* si applica alle operazioni in cui un'entità effettua pagamenti basati su azioni per un corrispettivo apparentemente nullo o inadeguato.
- (3) Il 1° marzo 2006 l'IFRIC ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 9 *Rivalutazione dei derivati incorporati*. L'IFRIC 9 chiarisce taluni aspetti del trattamento dei derivati incorporati nel quadro dello IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.
- (4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 8 e l'IFRIC 9 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

- 1) l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 *Ambito di applicazione dell'IFRS 2* viene inserita come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- 2) l'interpretazione IFRIC 9 «Rivalutazione dei derivati incorporati» viene inserita come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le imprese applicano l'IFRIC 8 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo o aprile, nel qual caso applicano l'IFRIC 8 al più tardi a partire dalla data di inizio dell'esercizio finanziario 2007.

2. Le imprese applicano l'IFRIC 9 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo, aprile o maggio, nel qual caso applicano l'IFRIC 9 al più tardi a partire dalla data di inizio dell'esercizio finanziario 2007.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 708/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 19).